

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

33.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 GENNAIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2175)	304	Fissazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2155)	361
PRESIDENTE	304, 305	PRESIDENTE	361, 362
AZIMONTI, <i>Relatore</i>	304	BIANCHI GERARDO, <i>Relatore</i>	361
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		DAMICO	361
Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2174);		GASPARI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	361
PAZZAGLIA ed altri: Modifica alla tabella di cui all'articolo 33 dell'allegato alla legge 31 luglio 1957, n. 685, sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato (557)	328	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	328, 329, 330	PRESIDENTE	362
DAMICO	329, 330		
GASPARI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	328, 329, 330		
QUERCI, <i>Relatore</i>	328		

La seduta comincia alle 15,5.

BELCI, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Azimonti, ha facoltà di svolgere la relazione.

AZIMONTI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, concernente modifiche e riordinamento delle disposizioni in atto in materia di competenze accessorie a favore del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è da tempo atteso dalle categorie interessate come risposta ad una esigenza suggerita da almeno tre considerazioni fondamentali.

Innanzitutto, era da tempo avvertita la necessità di rimediare alle conseguenze negative che si sono verificate a seguito della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, riguardante il conglobamento degli stipendi, in forza del quale la maggior parte del personale postelegrafonico è stata privata completamente o quasi del « premio di esercizio » istituito con legge 27 maggio 1961, n. 465, con l'aggravante (se si considera che una parte di detto personale, sia pure minoritaria, ha comunque potuto continuare ad usufruire di una aliquota variabile da minimi irrisori ad un massimo del 50 per cento circa della vecchia indennità) di introdurre fra lo stesso personale, esercitante spesse volte identiche mansioni, sperequazioni illogiche ed ingiuste.

Il fatto però più negativo dal punto di vista politico e sindacale, è stato quello che con il conglobamento, così come è stato necessariamente attuato con l'assorbimento, totale o parziale per una minoranza del personale, del già detto « premio di esercizio », vennero annullate e disattese le motivazioni sociali, economiche, industriali che avevano indotto il legislatore alla emanazione della legge già ricordata 27 maggio 1961, n. 465, legge che teneva conto della logica considerazione delle caratteristiche strutturali che sono proprie di una azienda come quella delle

poste e telecomunicazioni, che non possono in alcun modo essere parificate o paragonate a tutta la normale amministrazione burocratica dello Stato.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame rimedia a tale inconveniente, ed è questo, a parere del relatore, l'aspetto più importante e positivo del disegno di legge governativo, specie per i suoi aspetti innovativi (che si rilevano nel capitolo « premio industriale ») tali da caratterizzarlo come strumento pienamente rispondente alle esigenze produttivistiche di una azienda modernamente e socialmente intesa.

La seconda considerazione veniva suggerita dall'opportunità di provvedere a talune modifiche delle disposizioni riguardanti le diverse competenze accessorie sotto due aspetti fondamentali: in primo luogo, ordinare tutta la normativa in modo da assicurare il rispetto del criterio generale secondo il quale tutti i compensi e i premi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere rapportati alle effettive giornate di servizio prestate; in secondo luogo, provvedere a taluni necessari adeguamenti e integrazioni in relazione alle crescenti esigenze imposte dagli aumenti del costo della vita. A tale riguardo, le disposizioni contenute nei capi I, II, III, IV, V, VI e VII dell'allegato al disegno di legge al nostro esame rispondono perfettamente ai criteri informativi ricordati.

Infine il disegno di legge assolve ad un'ultima esigenza: quella di raccogliere in un unico testo tutta la normativa in materia di competenze accessorie, ora disseminata in vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati in questi ultimi anni. Le relative disposizioni per la copertura della spesa sono ugualmente disposte così da rendere il provvedimento stesso immediatamente applicabile anche sotto il profilo finanziario.

Nonostante la brevità del tempo disponibile lasciatomi per questa relazione, desidero informare i colleghi che non ho mancato di interpellare i responsabili delle organizzazioni sindacali, almeno di quelle più rappresentative, e non già per coartare la libertà e l'autonomia di giudizio del legislatore, quanto per tranquillizzare la sensibilità di ciascuno di noi a riguardo di questo indispensabile, favorevole sull'intero testo del disegno di a mio parere, tipo di rapporto squisitamente democratico fra la classe politica responsabile ed i lavoratori. Dalle organizzazioni sindacali mi è venuto l'invito garbato e cortese a sollecitare l'approvazione del provvedi-

mento in modo da non ritardare ulteriormente la sua applicazione, giusta l'attesa del personale interessato.

Concludo, pertanto, esprimendo parere favorevole sull'intero testo del disegno di legge governativo e invitando i colleghi a dare il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle leggi 27 maggio 1961, n. 465, 31 dicembre 1961, n. 1406, 18 febbraio 1963, n. 81, 30 marzo 1965, n. 321, 15 luglio 1966, n. 561, 23 dicembre 1966, n. 1134, 27 luglio 1967, n. 621, 27 luglio 1967, n. 636, al testo unico sull'ordinamento e trattamento economico del personale degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, alle leggi 12 dicembre 1967, n. 1233, 12 marzo 1968, n. 259, ed agli articoli 19, 20 e 30 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1971. Da tale data è soppresso il premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

Dalla stessa data le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi delle indennità, compensi e premi, compreso il premio industriale, previsti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A partire dal 1° gennaio 1969, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di un terzo della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

A partire dal 1° gennaio 1970, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di due terzi della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

Qualora il trattamento vigente al 31 dicembre 1968 per premio di esercizio al netto della decurtazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per la funzione svolta risulti superiore a quello spettante per premio industriale dal 1° gennaio 1971, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale fino a quando permangono le condizioni che ne danno titolo e da riassorbirsi in caso di espletamento di funzioni che danno titolo a trattamento più favorevole.

Ai fini della determinazione di quanto sarebbe spettato a titolo di residuo premio di esercizio non si considerano le indennità di cui agli articoli 18, 21 e 27 dell'allegato alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Le indennità per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 41 dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal 1° gennaio 1969.

Il compenso speciale per la conoscenza di lingue estere di cui all'articolo 38 dell'allegato alla presente legge è corrisposto nella misura di lire 180 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 200 dal 1° gennaio 1970 e di lire 220 dal 1° gennaio 1971. Il compenso suppl-

tivo per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima è dovuto nella misura di lire 30 dal 1° gennaio 1969, di lire 60 dal 1° gennaio 1970 e di lire 90 dal 1° gennaio 1971.

I compensi di cui all'articolo 40 dell'allegato alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Fino al 31 dicembre 1970 i compensi predetti rientrano nella disciplina di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.

Il compenso festivo di cui all'articolo 52 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura di lire 220 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 440 dal 1° gennaio 1970 e di lire 660 dal 1° gennaio 1971.

Per tutte le altre competenze, la nuova disciplina ha effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosità, previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.

(È approvato).

Poiché la Commissione bilancio non ha ancora espresso il suo parere sulle conseguenze finanziarie implicate dal provvedimento, rinvio l'esame dell'articolo 5 del disegno di legge.

Passiamo ora all'esame degli articoli dell'allegato al disegno di legge. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

CAPO I.

INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

ART. 1.

(Applicazione di norme comuni)

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, al personale dipendente dal Mini-

stero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le disposizioni relative alle indennità di missione e di trasferimento vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Agli agenti e agli operai dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonché agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

(Indennità forfettaria)

Al personale che esegue incarichi ispettivi nonché di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente primo comma, è corrisposta questa ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verificano le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

(È approvato).

ART. 3.

(Misura della indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche)

Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 6 e le 22 lire	Fra le ore 22 e le 6 lire
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai di prima categoria . .	120	250
Rimanente personale . .	105	225

Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.

(È approvato).

ART. 4.

(Indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei gruppi di manutenzione dei cavi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

Al personale agenti o operai, compresi gli autisti, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dipendenti dai gruppi di manutenzione dei cavi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

La circoscrizione di ciascun gruppo è stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Allo stesso personale si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente articolo 3, limitatamente per le gite di servizio di durata inferiore alle 24 ore.

(È approvato).

ART. 5.

(Indennità di percorrenza - Rimborso spese)

Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 un compenso di lire 35 a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso.

(È approvato).

ART. 6.

(Adempimenti)

Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata, da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

(È approvato).

ART. 7.

(Casi particolari in cui è corrisposto il trattamento di missione)

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o civili o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

(È approvato).

ART. 8.

(Casi particolari che danno titolo alle indennità di trasferimento ed ai relativi rimborsi)

Le indennità di trasferimento e i rimborsi stabiliti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato sono accordate anche quando il trasferimento abbia luogo a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione di un nuovo ruolo anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità e i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, sempreché questa sia stata motivata da ragione di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

(È approvato).

ART. 9.

(Permessi per trasferimento)

Per gli atti inerenti al trasferimento è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza sia maggiore.

Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

(È approvato).

CAPO II.

INDENNITÀ PER SERVIZIO
STRAORDINARIO E COTTIMI

ART. 10.

(Lavoro straordinario)

È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con la attribuzione dell'aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro stra-

ordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Il compenso per lavoro straordinario non compete, altresì, ai dipendenti che fruiscono del normale trattamento di missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

(È approvato).

ART. 11.

(Determinazione dei compensi orari)

Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario dell'obbligo.

Tale compenso orario è aumentato del 15 per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del 25 per cento per quelle rese nei giorni festivi sempreché non si tratti di lavoro compensativo.

(È approvato).

ART. 12.

(Espletamento di lavoro straordinario)

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, l'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegnamento di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati.

(È approvato).

ART. 13.

(Straordinario per mansioni di custodia)

Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgenti mansioni di custo-

dia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, è corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di una ora e trenta minuti di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliera straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti il limite giornaliero anzidetto, nella misura massima di trenta ore mensili.

Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 14.

(Cottimi)

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.

Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui al successivo articolo 15, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 11 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparata per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparata per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva; del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;

b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantità. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantità di lavoro pari alla resa giornaliera, sempreché siano state ultimate le quantità di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso.

Gli importi massimi mensili dei compensi per i lavori a cottimo sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici di ruolo, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelle fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.

(È approvato).

ART. 15.

(*Compensi di intensificazione*)

Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali della Amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

Uffici locali di gruppo *E* che, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, hanno un punteggio superiore a 1.250 = ore 2;

Uffici locali di gruppo *D* = ore 3;

Uffici locali di gruppo *C* = ore 4;

Uffici locali di gruppo *B* e *A* = ore 5.

I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornalieri in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo della aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di 2^a classe.

Al personale previsto dal presente articolo, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto del precedente articolo 12.

(È approvato).

ART. 16.

(*Compensi speciali*)

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti mensili per servizio straordinario stabiliti dalle vigenti disposizioni, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

(È approvato).

CAPO III.

INDENNITÀ DI LOCALITÀ

ART. 17.

(*Indennità di zona malarica*)

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa una indennità giornaliera di lire ventisette.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

(È approvato).

ART. 18.

(Indennità di località disagiate)

Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in località distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennità per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto.

Nei confronti del personale telefonico che fruisce del trattamento previsto dal successivo articolo 36, in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennità base previste dall'articolo medesimo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento.

Al restante personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio pure in servizio nelle dette località può essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le località, nonché le misure della maggiorazione delle indennità spettanti verranno fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

CAPO IV.

INDENNITÀ PER SERVIZIO SERALE
E NOTTURNO

ART. 19.

(Indennità per servizio serale e notturno)

Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore 0 alle ore 6.

Ai direttori di turno, capituorno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonché agli impiegati che svolgono mansioni di capituorno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte.

Detta indennità compete pure ai direttori dei treni postali nonché ai capituorno di am-

bulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno.

(È approvato).

ART. 20.

(Indennità per servizio notturno ridotto)

Per il servizio notturno ridotto non retribuito con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8.

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista dall'articolo 19, nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.

Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegate negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta un'indennità di lire 277.

(È approvato).

CAPO V.

INDENNITÀ PER L'USO DI MEZZO
MECCANICO

ART. 21.

(Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle Aziende)

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 13 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennità di lire 240.

La predetta indennità non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 22.

(Indennità per l'uso di mezzo meccanico di proprietà del dipendente)

Il personale di cui al precedente articolo 21 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, purché abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Amministrazione stessa, con titolo ad un'indennità globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione:

a) di lire 1.000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 560 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio.

(È approvato).

CAPO VI.

INDENNITÀ PER I SERVIZI VIAGGIANTI

ART. 23.

(Indennità per i servizi viaggianti)

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di

messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali e	
Capiturno	L. 254
Rimanente personale	» 228

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali	L. 51
Capiturno	» 46
Impiegati	» 42
Agenti in servizio di messaggere	» 41
Agenti in servizio di ambulante	» 36

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezza ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennità di percorrenza di lire una e ottantacinque centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire due e settanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata alla uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percen-

tuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

(È approvato).

ART. 24.

(Indennità per ritardo di treni o natanti)

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo della indennità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 23, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'articolo 11 per il servizio straordinario, nonché, quando ne sia il caso, dall'articolo 19, per il servizio serale e notturno.

(È approvato).

CAPO VII.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO
DI MANSIONI SUPERIORI

ART. 25.

(Indennità per funzioni superiori)

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27, l'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, sempreché sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione o della competente Commissione centrale del personale sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche

superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

L'indennità prevista dal presente articolo non compete per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

(È approvato).

ART. 26.

(Indennità di reggenza di ufficio locale)

All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale con passaggio di gestione è concessa, per tutta la durata di tale incarico, una indennità corrispondente alla differenza fra lo stipendio di cui è in godimento e quello iniziale di un direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale egli assume la reggenza.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si provvede al passaggio di gestione anche quando l'assenza per qualsiasi motivo del dirigente dell'ufficio locale, superi trenta giorni continuativi. In tal caso l'indennità di cui al primo comma del presente articolo spetta al reggente sin dal giorno in cui ha iniziato la sostituzione.

Ai reggenti di ufficio locale di cui al presente articolo spetta, inoltre, il premio industriale relativo alla qualifica di direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale assume la reggenza, sin dal primo giorno in cui ha inizio l'incarico, anche se lo stesso è affidato con accertamento dello stato di cassa.

Le indennità previste dai primi due commi non sono pensionabili e non competono per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

(È approvato).

ART. 27.

(Conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria)

Con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione

delle competenti Commissioni centrali per il personale, può essere conferito:

a) al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;

b) agli agenti telefonici e agli agenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche.

All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuito un compenso integrativo nella misura di lire 178 per ogni giornata di effettiva prestazione.

I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette Commissioni centrali per il personale.

(È approvato).

CAPO VIII.

PREMIO INDUSTRIALE

ART. 28.

(Premio industriale)

Al personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposto un premio industriale, commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate, nelle misure indicate rispettivamente nelle annesse tabelle A e B.

Per le funzioni non espressamente richiamate nelle predette tabelle, l'equiparazione è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 29.

(Criteri di erogazione)

Il premio industriale di cui al precedente articolo 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corri-

sponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali.

All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo è incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura più favorevole.

Il premio industriale è corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non è inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.

(È approvato).

CAPO IX.

PREMIO DI RENDIMENTO

ART. 30.

(Premio di rendimento ai telegrafisti)

Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:

a) con apparati celeri stampanti:

comunicazioni nazionali:	
media oraria da 30 a 35 telegrammi	L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi	L. 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi	» 0,75

comunicazioni internazionali:	
media oraria da 15 a 35 telegrammi	L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi	» 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi	» 1,45

b) con apparato morse:

media oraria da 10 a 15 telegrammi	L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi	» 2,30

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma, escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente è aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:

a) registrazione a mano:

da 46 a 50 telegrammi/ora L. 0,60
oltre 50 telegrammi/ora . . . » 0,70

b) registrazione a macchina:

da 55 a 60 telegrammi/ora L. 0,60
oltre 60 telegrammi/ora . . . » 0,70

(È approvato).

ART. 31.

(Premio di cointeressenza
ai radiotelegrafisti)

Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso mensilmente un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonìa.

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

(È approvato).

ART. 32.

(Premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica)

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico è concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

capi degli uffici interurbani
di 1ª classe L. 1.500

capi degli uffici interurbani
di 2ª classe » 1.250
capi degli uffici interurbani
di 3ª classe » 1.000
sostituti dei capi uffici addetti
ai servizi di commutazione,
nonché capi turno ed assi-
stenti dei medesimi servizi » 550
operatori ed operatrici . . . » 500

Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni telefoniche, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione.

Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.

(È approvato).

ART. 33.

(Premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico)

Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire 400 giornaliero.

Detto premio è maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce del premio di rendimento di cui al precedente articolo 32, della indennità speciale e della indennità di servizio centro meccanografico di cui rispettivamente ai successivi articoli 36 e 41.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali.

(È approvato).

ART. 34.

(Assegno di operosità)

Nel mese di luglio di ogni anno è corrisposto un assegno di operosità al personale in servizio presso le Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle suddette Aziende.

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nell'annessa tabella C.

L'assegno di operosità è esteso al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

(È approvato).

ART. 35.

(Compenso di supercottimo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

È attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella D annessa alla presente legge per remunerare le maggiori e più impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario - anche con il sistema del cottimo - nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

I criteri, le misure e le modalità per la attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, previe intese con il Ministro del tesoro.

Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965.

(È approvato).

CAPO X.

COMPENSI DIVERSI

ART. 36.

(Indennità speciale al personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, F ed I dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, eser-

cizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio è concessa, per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure:

per il personale dell'ex coefficiente 340 ed oltre, lire 300;

per il personale dell'ex coefficiente 284 e 240, lire 250;

per il personale restante, lire 200.

L'aliquota di lire trecento compete altresì al personale dell'ex coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonché agli aiuti dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai soprintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo).

L'indennità nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma.

Nei riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennità di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessità degli impianti stessi.

(È approvato).

ART. 37.

(Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori)

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità giornaliera di lire duecentosessanta.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire centoquaranta.

Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per con-

gedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sempreché coincidenti con giornate feriali.

(È approvato).

ART. 38.

(*Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale*)

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di una lingua estera, è corrisposto un compenso speciale di lire duecentoventi per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonché negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

Lo stesso compenso giornaliero spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radio-telefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di una lingua estera, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonché al personale telefonico abilitato al servizio con lo estero.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, e fino ad un massimo di tre, è corrisposto un compenso suppletivo di lire novanta per ogni giornata di servizio prestato.

Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.

(È approvato).

ART. 39.

(*Premio di cointeressenza al personale telefonico*)

Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(È approvato).

ART. 40.

(*Compensi particolari*)

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenenti al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria è concesso un compenso giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di capo ufficio principale, di capo radiotelegrafista e capo radioelettricista, di capo tecnico, capo officina nonché di assistente capo e disegnatore capo è concesso un compenso speciale giornaliero di lire ottanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e a quello del ruolo organico della carriera esecutiva dei capiturno e assistenti di commutazione è concesso un compenso speciale giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Detti compensi non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali.

(È approvato).

ART. 41.

(*Indennità di servizio centri meccanografici*)

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro, nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico	L. 600
Capo Reparto e programmatore »	550
Operatore	» 400
Perforatore	» 400

(È approvato).

CAPO XI.

COMPENSO PER LO SPECIALE INTERESSAMENTO E LA PROPAGANDA DEI SERVIZI A DENARO NEGLI UFFICI LOCALI

ART. 42.

(*Determinazione del compenso e delle relative quote*)

Il compenso speciale previsto dall'articolo 77 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:

- 1) versamenti e pagamenti in conto corrente;
- 2) emissione e pagamenti di vaglia postali;
- 3) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;
- 4) segnatasse, dedotte le bonificazioni;
- 5) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;
- 6) marche assicurative vendute;
- 7) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

(È approvato).

ART. 43.

(Quota speciale)

Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'Amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

(È approvato).

ART. 44.

(Ripartizione del compenso)

Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'articolo 45, sarà assegnato il 50 per cento ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:

- direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50;
- direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40;
- direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36;
- direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34;
- direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28;
- titolare di agenzia: coefficiente 24.

Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verrà corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coefficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente.

In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non può eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio.

Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non può superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe.

Il restante 50 per cento sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.

(È approvato).

ART. 45.

(Ripartizione quota parte)

Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'Amministrazione quale compenso per l'incremento dei servizi a danno dovrà essere ripartita fra il personale degli uffici locali e delle agenzie che nel penultimo esercizio finanziario abbiano accettato domande di apertura di nuovi conti correnti postali a favore dei quali sia stato accreditato per il successivo esercizio finanziario un interesse d'importo non inferiore a lire 200.

La ripartizione sarà fatta in base al numero dei conti correnti predetti che risultano aperti da ciascun ufficio.

La ripartizione di tale compenso sarà disposta nella misura di un terzo a favore dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie e nella misura di due terzi a favore degli ufficiali.

Negli uffici locali in cui presta servizio un solo ufficiale l'aliquota ad esso spettante sarà pari ad un terzo della quota premio, mentre i due terzi spetteranno al dirigente.

Negli uffici in cui presta servizio una sola unità, spetta a questa l'intero compenso.

(È approvato).

ART. 46.

(Limite del compenso)

Per gli ufficiali il compenso di cui al precedente articolo 42 non può superare né lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, né la quota spettante al dirigente dell'ufficio.

L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno.

Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno, cui si riferisce il compenso stesso, abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a « buono ».

(È approvato).

CAPO XII.

COMPENSI INCENTIVANTI

ART. 47.

(Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente determinato al 1° luglio 1967 in 154.500 unità, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

(È approvato).

ART. 48.

(Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere

il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unità al 1° luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

In ogni caso la misura del compenso non potrà superare, a parità di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

ART. 49.

(Limite massimo dei compensi)

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, per gli anni successivi ai periodi indicati al secondo comma dei precedenti articoli 47 e 48, la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli stessi articoli 47 e 48 con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 50.

(Adempimenti e misura dei compensi)

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di personale di cui agli articoli 47 e 48 nonché l'importo da erogare in applicazione della presente legge.

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidità di guerra o di servizio.

In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.

(È approvato).

ART. 51.

(Mantenimento dell'indennità di reggenza)

Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente articolo 26 non si perde, ed il periodo di 30 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario o straordinario.

(È approvato).

ART. 52.

(Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive)

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto un compenso di lire 660.

Detto compenso è corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario.

(È approvato).

ART. 53.

(Servizi di vigilanza serale e notturna)

L'indennità serale e notturna prevista dal precedente articolo 19 compete anche al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle allegate al disegno di legge che, non essendo stati presentati, porrò direttamente in votazione.

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

TABELLA A

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
	Direttore generale	2.800
1	Ispettore generale superiore telecomunicazioni	2.400
2	Direttore centrale e dirigente direzione centrale e compartimentale - Dirigente Istituto superiore poste e telecomunicazioni - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni	2.000
3	Ispettore generale - Dirigente direzione provinciale - Dirigente circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Dirigente ufficio sanitario centrale - Ispettore generale di pubblica sicurezza	1.600
4	Direttore di divisione e dirigente di divisione - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale - Vice questore di pubblica sicurezza	1.400
5	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, escopost e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza	1.200
6	Consiglieri di 1 ^a e 2 ^a classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza	760
7	Consiglieri di 3 ^a classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica	600
8	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario V. R. - Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo Segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio V. R. - Dirigente ufficio conti correnti - Dirigente ufficio locale gr. A - Controllore cassa provinciale	1.200
9	Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina p. t. - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio) - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di	

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
	ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo - Cassiere di circolo CC. TT. - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale e capoturno d'ambulante - Dirigente sottocentro automezzi e autorimessa - Gestore centrale V. R. e depositi vari - Ordinatore V. R. - Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gr. B e C - Dirigente ufficio cambio vaglia esteri	760
10	Segretario direzione provinciale - Gestore provinciale - Verificatore - Controllore - Capo sezione contabile negli uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gr. D ed E - Dirigente agenzia ULA - Primo ufficiale ULA - Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 6° gruppo B) negli uffici centrali e periferici	600
11	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco-posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cassiere e aiuto controllore nelle casse provinciali	600
12	Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni: impiegato e commesso d'ambulante, messaggere, scortapioghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardapprodi, fattorino, carrellista - Capo camerata portalettere - Capo zona - Capo squadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tettoia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza	540
13	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex gradi 8° e 7° gruppo B e 8° gruppo C) negli uffici centrali e periferici - Stenotipista	480
14	Sportellisti promiscui e altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore - Ufficiale delegato ULA	480
15	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilografo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere	420
16	Collaboratore amministrativo-contabile e tecnico (ex gradi 9°, 10° e 11° gruppo B e 9°, 10° 11° e 12° gruppo C) negli uffici centrali e periferici	400
17	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista) - Operaio	240

(È approvata).

TABELLA B

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
1	Direttore dell'Azienda	2.300
2	Direttore centrale e dirigente Direzione centrale	2.000
3	Ispettore generale	1.600
4	Direttore di Divisione - Dirigente di Reparto presso l'Amministrazione centrale e di divisione presso l'Ispettorato di zona	1.400
5	Direttore di sezione e Dirigente di sezione - Ispettore circoscrizionale	1.200
6	Consiglieri di 1 ^a e 2 ^a classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica	760
7	Consigliere di 3 ^a classe addetto alla collaborazione amministrativa e tecnica	600
8	Dirigente di Ufficio telefonico interurbano di 1 ^a e 2 ^a classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 1 ^a classe - Capo di Segreteria delle Direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegnatario del deposito centrale materiali - Controllore del deposito centrale materiali	1.200
9	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di 3 ^a classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 2 ^a classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di 1 ^a classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica degli equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio	840
10	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 3 ^a classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di 2 ^a classe - Dirigente di officina centrale	760
11	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Addetti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di commutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di officina telefonica centrale - Dirigente di officina periferica - Dirigente deposito materiali periferici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli Uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici telefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico (ex grado 6 ^o gruppo B) negli Uffici centrali e periferici	600

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
12	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica	550
13	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	540
14	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 7° e 8° gruppo B ed ex grado 8° gruppo C) negli Uffici centrali e periferici - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la Cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli Uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi	480
15	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianotte, custode, portiere	420
16	Agenti addetti nelle sale di commutazione alla accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi	360
17	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico (ex grado 9°, 10° e 11° gruppo B ed ex grado 9°, 10°, 11°, 12° gruppo C) negli uffici centrali e periferici	400
18	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista)	240

NOTA: Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto di cui all'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

(È approvata).

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

TABELLA C

ASSEGNO DI OPEROSITA

QUALIFICHE	Somma massima da attribuire al netto L. —
Direttore generale	130.000
Ispettore generale superiore telecomunicazioni	117.000
Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici	104.000
Direttore centrale e compartimentale - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni	93.600
Ispettore generale - Ispettore generale P. S.	78.000
Direttore di divisione - Vice Questore P. S.	71.500
Direttore di sezione - Segretario capo ed equiparati - Commissario Capo e Commissario di P. S.	58.500
Consigliere di 1 ^a e 2 ^a classe - Segretario principale, primo segretario, segretario ed equiparati - Direttore ufficio locale A, B, C	52.000
Consigliere di 3 ^a classe - Segretario aggiunto, vice segretario ed equiparati - Capo ufficio ed equiparati - Direttore ufficio locale D, E - Primo ufficiale ULA	49.400
Ufficiale di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe ed equiparati - Personale dei ruoli d'archivio - Titolare agenzia - Agente di esercizio superiore ed equiparati - Sottufficiali, appuntati e guardie di P. S. addetti ai Nuclei di polizia P. T.	45.500
Agente d'esercizio di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe ed equiparati - Fattorini ed equiparati - Operai - Personale del ruolo di anticamera compreso quello ad esaurimento dell'A.S.S.T. - Procaccia con obbligazione personale, scortapieghi, guardapprodi	41.600

NOTA: Al personale non di ruolo, compresi gli impiegati, gli agenti straordinari e i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto nella misura relativa all'ex coefficiente cui corrisponde lo stipendio in godimento.

Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

(È approvata).

TABELLA D

MANSIONI DEI SERVIZI ESECUTIVI DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO

I. — PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Depositari, aiuto depositari, controllori e agenti addetti alle operazioni materiali in tutti i depositi centrali, compreso quello di Scanzano.

II. — PERSONALE DEGLI UFFICI PRINCIPALI.

A) *Uffici di arrivo e distribuzione ed uffici corrispondenze e pacchi:*

- 1) Ripartitori.
- 2) Agenti interni che compiono operazioni materiali inerenti alle operazioni di apertura dei dispacci, di ordinazione delle corrispondenze e stampe e di scasellamento.
- 3) Operatori addetti agli sportelli.
- 4) Sezioni raccomandate:
 - a) capoturno;
 - b) aiuto;
 - c) ripartitore-descrittore;
 - d) agenti addetti.
- 5) Portalettere e portastampe.
- 6) Personale che recapita gli espressi.
- 7) Pacchi transito:
 - a) addetti al carico, allo scarico ed alla cernita;
 - b) impiegati addetti alle operazioni materiali di controllo sull'entrata o sull'uscita, di compilazione dei verbali, di confezione dei pacchi scondizionati.
- 8) Pacchi domicilio:
 - a) addetti al carico, allo scarico ed alla suddivisione per quartiere;
 - b) portapacchi;
 - c) addetti alle operazioni materiali relative al rimborso degli assegni gravanti pacchi e agli adempimenti connessi al recapito dei pacchi-valore.
- 9) Pacchi dogana:

addetti (operatori ed agenti) alle operazioni materiali di sdoganamento.

B) *Uffici di ferrovia:*

- a) operatori addetti alle operazioni di istradamento di prima e seconda fase degli oggetti postali;
- b) agenti addetti alle operazioni che precedono e seguono lo smistamento e l'incasellamento;
- c) capoturno;
- d) addetti alla manutenzione degli impianti tassativamente indicati: trasporto meccanico della corrispondenza e dei pacchi, delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici ed obliteratrici;
- e) brigadieri di sorveglianza e di tettoia.

C) *Verificatori negli uffici di movimento.*

D) *Sezione movimento postale:*

- a) capoturno d'ambulante;
- b) impiegato d'ambulante;
- c) commesso d'ambulante;
- d) messaggere d'ambulante.

E) *Autisti e personale dei centri e sottocentri automezzi:*

- a) conduttori di automezzi addetti alla vuotatura delle cassette;
- b) conduttori di automezzi addetti al trasporto ed al recapito della corrispondenza e dei pacchi;
- c) trattoristi;
- d) meccanici, garagisti, addetti alle officine, alle autorimesse ed alla ricarica delle batterie;

F) *Uffici telegrafici e radiotelegrafici:*

- a) operatori agli apparati telegrafici e radiotelegrafici (compresa la trasmissione fonica dei telegrammi);
- b) operatori agli sportelli;
- c) capoturno;
- d) commessi interni;
- e) personale che recapita telegrammi;
- f) agente ripartitore (dove in assegno).

G) *Banco posta:*

- a) sportellisti;
- b) impiegati ed agenti direttamente impegnati alle operazioni interne collegate agli sportelli;
- c) cassieri, aiuto cassieri, depositari carte valori, e aiuto depositari carte valori, controllori e aiuto controllori ed agenti interni degli uffici dipendenti dalle direzioni provinciali.

III. — PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE.

- 1) Direttori d'ufficio locale gruppo C, D ed E.
- 2) Titolari di agenzia (o relativi reggenti).
- 3) Ufficiali direttamente impegnati nelle operazioni di cui alle lettere A), B), F) e G).
- 4) Agenti addetti al recapito, ai servizi di ricevitoria e di procacciato.
- 5) Agenti addetti alle operazioni interne connesse al movimento degli oggetti postali ed al servizio di sportelleria.
- 6) Fattorini per il recapito dei telegrammi e degli espressi.
- 7) Procaccia con obbligazione personale (in rapporto alla durata dell'a prestazione giornaliera).

NOTA: Gli addetti agli uffici principali diversi da quelli trattati sotto le lettere A), B), F) e G) (Uffici promiscui di porto, di aeroporto e di confine) sono equiparati, per attribuzioni corrispondenti, a quelli degli uffici dianzi citati.

(È approvata).

In attesa del parere della I e della V Commissione, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2174); e della proposta di legge Pazzaglia ed altri: Modifica alla tabella di cui all'articolo 33 dell'allegato alla legge 31 luglio 1957, n. 685, sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato (557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pazzaglia, Marino e Caradonna: « Modifica alla tabella di cui all'articolo 33 dell'allegato alla legge 31 luglio 1957, n. 685, sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato ».

Il relatore, onorevole Querci, ha facoltà di svolgere la relazione.

QUERCI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame riguarda la revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Come è noto, le competenze accessorie erano regolate dalla legge n. 685 del 1957, modificata da successive sei leggi, che, nella loro diversa normativa, hanno comportato non poche contraddizioni, dovute anche al fatto che sono ormai trascorsi oltre dodici anni. Questo disegno di legge si propone, quindi, di realizzare un riepilogo, in un quadro organico ed aggiornato, delle competenze accessorie.

Infatti, una delle più gravi contraddizioni era quella provocata dalla legge n. 662 del 10 agosto 1964, riguardante l'assegno integrativo mensile. Questo assegno integrativo di lire 70 per ogni punto di coefficiente non fu esteso ai dipendenti delle ferrovie dello Stato per effetto delle competenze accessorie. Dal 1° marzo 1966, questo assegno integrativo mensile, in attuazione della seconda fase del conglobamento, prevista dalla legge delega n. 1268 del 5 dicembre 1964, fu assorbito dallo stipendio.

GASPARI, *Ministro dei trasporti e della aviazione civile*. Oltre a questo assegno inte-

grativo, dobbiamo tener presente anche l'altro di 80 lire, il che comportava, praticamente, 150 lire per ogni punto di coefficiente.

QUERCI, *Relatore*. Teniamo presente che con l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965 i vari premi (di operosità, di lavoro e di maggior produzione) venivano decurtati del 28 per cento dell'importo lordo in vigore al 31 dicembre 1964. Ciò naturalmente comportava, per coloro che avevano un premio, per esempio, di operosità maggiore alle 70 lire, un peggioramento, cioè una evidente sperequazione. Il tutto, poi, si traduceva in un minor interesse da parte dei dipendenti all'andamento dell'azienda, oltre all'invecchiamento delle competenze, ormai ferme al 1957.

Una osservazione di carattere generale riguarda il premio di maggior produzione. Esso, come è noto, è strutturato sulla base dei tempi; vi è quindi un riferimento ben preciso. In sostanza, esso equivale ad un vero e proprio cottimo, attuato sulla base dei tempi di attuazione dei vari prodotti. Il premio di maggior produzione riguarda gli operai di manovalanza delle varie officine.

A questo proposito vi è da dire che in base all'articolo 57 del precedente provvedimento sulle competenze accessorie, la paga veniva determinata con una formula: si trattava, praticamente, del 40 per cento di un duecentosessantacinquesimo dello stipendio annuale, maggiorato del 17 per cento dello scatto biennale. Con il conglobamento del 1° marzo 1966, la posizione dei dipendenti che facevano il lavoro straordinario era diversa da quelli che invece non prestavano lavoro straordinario.

Il disegno di legge al nostro esame consta di sette articoli: con l'articolo 1 si sostituiscono le disposizioni emanate con la legge del 1957 e le altre seguenti; con l'articolo 2 si abolisce la norma concernente l'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; con l'articolo 3 si stabilisce che gli importi delle competenze verranno corrisposti integralmente dal 1° gennaio 1971; con l'articolo 4 si specifica la valutazione dell'assegno giornaliero per assenza di malattia, mentre con l'articolo 5 vengono dettate alcune disposizioni transitorie. Infine, con gli articoli 6 e 7 vengono fissate le modalità per la copertura degli oneri.

Ritengo che il disegno di legge al nostro esame abbia la capacità di riassumere, in un quadro abbastanza organico, le varie norme

sulle competenze accessorie e, soprattutto, di porre fine alle sperequazioni e, addirittura, a quelle disincentivazioni che per effetto delle disposizioni a cui ho fatto riferimento, sussistono ancora nelle ferrovie dello Stato.

Per questi motivi, mi dichiaro favorevole al disegno di legge al nostro esame, ed invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAMICO. Preciso subito che noi siamo d'accordo sul provvedimento e con l'impostazione data dal relatore. Vorrei soltanto soffermarmi un momento sul premio di maggior produzione per dire che il problema, da esso rappresentato, rimane ancora aperto, per quanto concerne i rapporti tra i sindacati e l'Azienda. Pertanto, fermo restando che noi siamo d'accordo sulla legge in esame, noi chiediamo al Governo un preciso impegno circa una contrattazione diretta tra i lavoratori e l'azienda su questo problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, Ministro dei trasporti e della aviazione civile. Il disegno di legge che stiamo esaminando è, come ha rilevato nella sua relazione il collega Querci, veramente il frutto di una elaborazione, direi collettiva, fra sindacati e amministrazione.

Voi sapete come si è svolta la trattativa poiché è cosa nota. Fra il Governo e i sindacati fu stabilita una cifra che doveva essere ripartita per risolvere il problema delle indennità accessorie; problema che per i ferrovieri — terrei a sottolinearlo — ha caratteristiche diverse rispetto a qualsiasi altra categoria. Infatti i ferrovieri hanno un tipo di lavoro che ha una sua caratteristica industriale di fondo, ma soprattutto hanno — specialmente il personale addetto ai movimenti — dei disagi, delle spese che caratterizzano una situazione che non può essere paragonata a quella di nessun'altra categoria di dipendenti dello Stato. Voi capite che la maggior parte del personale ferroviario è legata allo spostamento dei treni e tutto questo comporta una situazione che non ha assolutamente riscontro in nessun altro settore.

Al personale ferroviario la doppia operazione del conglobamento in effetti aveva creato una situazione di sfavore. Come l'onorevole Querci ha ricordato parlando delle fa-

mose due indennità di settanta e ottanta lire a punto di coefficiente, si era addirittura verificata una situazione che non si era registrata mai da cinquanta anni a questa parte: cioè alcune qualifiche ferroviarie si erano venute a trovare con l'abolizione delle due indennità, addirittura al di sotto del livello statale normale, per cui (è accaduto anche per i fattorini postelegrafonici) la seconda fase dell'operazione di conglobamento rappresentò un aumento di stipendio tale che per un certo periodo alcune qualifiche ebbero un trattamento economico tra i più bassi del personale statale.

Con questo disegno di legge si ripristina una situazione di equilibrio e soprattutto si tiene conto di quelli che sono i disagi e le spese alle quali il personale ferroviario va incontro e le indennità stabilite rappresentano proprio il rimborso di dette spese.

Devo dire che questo disegno di legge è stato elaborato a lungo fra sindacati e amministrazione, con un lavoro che è durato circa un anno. Ogni qualifica è stata vagliata, ogni indennità è stata esattamente calcolata, per cui se se ne modificasse una si avrebbe lo spostamento dell'intero disegno di legge.

Naturalmente questo disegno di legge lascia ancora dei margini alle trattative e anche io sono convinto che le trattative debbano proseguire (ma questo è normale nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) perché possiamo ottenere, come stiamo ottenendo, la ripresa del traffico ferroviario con la piena collaborazione di tutto il personale. Per questo all'interno dell'Azienda ci sono dei continui contatti fra le forze sindacali, i rappresentanti del personale, il consiglio d'amministrazione e i dirigenti; questa collaborazione è l'elemento fondamentale delle trattative.

Con queste assicurazioni vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare il testo del disegno di legge così come è stato approvato dal Senato, lasciando proseguire l'esame in sede aziendale di quei problemi che fossero ancora aperti ed evitando qui delle modifiche che potrebbero turbare una armonia già difficilmente raggiunta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Damico e Gatto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione trasporti,
in ordine al problema concernente il premio di maggior produzione,

impegna il Governo a proseguire in sede aziendale nei contatti con le organizzazioni sindacali allo scopo di definire — sulla scorta dei criteri di massima contenuti nell'articolo 65, terz'ultimo comma delle disposizioni sulle competenze accessorie — norme di applicazione che consentano di realizzare, per quanto attiene alla entità del premio in parola, soluzioni corrispondenti alle aspettative dei lavoratori ».

GASPARI, *Ministro dei trasporti e della aviazione civile*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Propongo di adottare come testo base il disegno di legge n. 2174. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

DAMICO. A seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno che ho presentato insieme all'onorevole Gatto, anche a nome dell'onorevole Guglielmino dichiaro di ritirare gli emendamenti ad alcuni articoli, che avevamo presentato.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge che, non essendo stati presentati ulteriori emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, modificata con la legge 20 ottobre 1960, n. 1227, con la legge 23 ottobre 1960, n. 1239, con la legge 22 novembre 1961, n. 1286, con la legge 14 maggio 1965, n. 498, e con la legge 27 luglio 1967, n. 668, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi complessivi mensili dei premi di lavoro, del premio di maggior produzione e del premio industriale sostitutivo del premio di operosità previsto dagli articoli 58 e 59 delle precedenti disposizioni sulle competenze accessorie.

(È approvato).

ART. 3.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni, gli importi delle competenze di cui agli articoli 26, 30, 36, 37, punto A), 38, 39, 40, secondo comma, 45, 46, 47, secondo comma, 49, 65, 66, 68 e 69 vanno corrisposti integralmente dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui al Capo IX dell'allegato alla presente legge hanno piena efficacia dal 1° gennaio 1969, fatta eccezione per l'indennità oraria prevista dal secondo comma dell'articolo 62, il cui importo va corrisposto integralmente dal 1° gennaio 1971.

(È approvato).

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, è sostituito dal seguente:

« Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sarà valutato come segue:

a) per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sarà pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;

b) per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sarà uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in applicazione dell'articolo 86, settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ».

(È approvato).

ART. 5.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1969, i premi di lavoro di cui agli articoli 38 e 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, il premio di maggior produzione di cui all'articolo 65 e il premio industriale di cui

agli articoli 66 e 67 spettano in misura corrispondente al trattamento normalmente fruito per le singole qualifiche od utilizzazioni al 31 dicembre 1968 rispettivamente a titolo di premi di lavoro, di premio di maggior produzione e di premio di operosità, al netto della decurtazione indicata dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, maggiorato di un terzo della differenza fra il trattamento spettante al 1° gennaio 1971, per premi di lavoro, premio di maggior produzione o premio industriale secondo le misure stabilite con la presente legge, e quello sopra cennato al netto della predetta decurtazione.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1970 la maggiorazione di un terzo prevista dal comma precedente è raddoppiata.

Per le rimanenti competenze accessorie di cui agli articoli indicati nel precedente articolo 3, ove non sia diversamente stabilito nella singola disposizione che disciplina la competenza, i miglioramenti derivanti dalle misure fissate con la presente legge spettano nella misura di un terzo dal 1° gennaio 1969 e di due terzi dal 1° gennaio 1970.

Per il personale appartenente al gruppo dei gestori ed ausiliari ed a quello del personale di vigilanza le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° settembre 1969.

Le norme di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e quelle relative alla determinazione delle misure delle competenze da corrispondere alle previste decorrenze sono emanate con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, entro i limiti complessivi di spesa per gli anni finanziari 1969 e 1970 stabiliti all'articolo 7.

(È approvato).

ART. 6.

Per l'anno finanziario 1969 il Ministro ha facoltà di disporre per la liquidazione forfettaria dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della presente legge, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 7.

(È approvato).

Poiché la Commissione bilancio non ha ancora espresso il suo parere sulle conseguenze finanziarie implicate dal provvedi-

mento, rinvio l'esame dell'articolo 7 del disegno di legge.

Passiamo ora all'esame degli articoli dell'allegato al disegno di legge. Do lettura degli articoli da 1 a 28 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

CAPO I.

INDENNITA DI TRASFERTA

ART. 1.

(Generalità — Residenza).

L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

Per residenza dei sorveglianti della linea, si intende la sede dell'ufficio del sorvegliante.

Per residenza dei capi squadra della linea, degli operai dell'armamento, dei cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei cantonieri in servizio permanente di guardalinea, per i quali la residenza è costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

(È approvato).

ART. 2.

(Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione)

Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- | | |
|---|--------|
| 1) Direttore centrale di prima classe, Direttore compartimentale di prima classe, Direttore centrale, Direttore compartimentale | L. 240 |
| 2) Ispettore capo superiore, Ispettore capo | » 204 |
| 3) Ispettore principale, Ispettore di prima classe | » 178 |
| 4) Ispettore | » 157 |
| 5) Segretario superiore di prima classe e qualifiche equiparate, Segretario superiore e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, Capo stazione superiore e qualifiche equiparate | » 170 |
| 6) Rimanente personale di concetto degli uffici, dirigenti dell'esercizio e Gestore capo; Applicato capo e qualifiche equiparate, Applicato principale e qualifiche equiparate, Applicato e qualifiche equiparate; Assistente principale di stazione, Gestore di prima classe, Alunno d'ordine <i>ad personam</i> , Aiutante <i>ad personam</i> , Capo treno di prima classe, Capo treno, Macchinista di prima classe, Macchinista, Macchinista T.M., Sottocapo tecnico <i>ad personam</i> , 1° Nostromo, Capo motorista, Capo elettricista | » 140 |
| 7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate; Assistente di stazione, Gestore, Manovratore capo, Deviatore capo, Conduttore p.le <i>ad personam</i> , Conduttore, Aiuto macchinista, Verificatore, Operaio specializzato, 2° Nostromo, Motorista di prima classe, Elettricista di prima classe | » 122 |
| 8) Aiutante e qualifiche equiparate, Commesso <i>ad personam</i> , Usciere capo e qualifiche equiparate; Capo squadra manovratori, Capo squadra deviatori, Assistente viaggiante, Aiuto macchinista T.M., Capo squadra della linea, Operaio dell'armamento, Operaio | |

qualificato di prima classe, Operaio qualificato, Capo squadra manovali, Marinaio scelto, Carpentiere di prima classe, Motorista, Fucchiasta <i>ad personam</i> , Elettricista, Carpentiere	L. 102
9) Restante personale	» 95

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio: le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore.

(È approvato).

ART. 3.

(Missioni continuative)

L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie

nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione.

Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreché la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno 10 chilometri.

Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

(È approvato).

ART. 4.

(Qualifiche e promozioni)

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

(È approvato).

ART. 5.

(Computo delle distanze — Riposo dopo viaggi di lunga durata)

Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Per i viaggi compiuti lungo la linea, in località non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenenza.

Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa tra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località che risulta più prossima al luogo di missione.

Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrono almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

(È approvato).

ART. 6.

(Computo della durata della missione)

Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea.

Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima.

Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

(È approvato).

ART. 7.

(Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni — Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine)

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 3.

Al personale residente in territorio italiano che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia, per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'articolo 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.

(È approvato).

ART. 8.

(Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza)

In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nella impossibilità di restituirsì in residenza, sempreché non sia ricoverato in ospedale a spese dell'azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennità di trasferta ridotta ad un terzo.

Il Direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsì in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali (ENPAS) equivale a quello a carico dell'Azienda previsto nel comma precedente.

(È approvato).

ART. 9.

(Dipendenti che si recano fuori residenza perché citati in giudizio come testimoni)

Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria, in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti pe-

nali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) a richiesta del pubblico ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;

e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda.

Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

(È approvato).

ART. 10.

(Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta)

È concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

a) perché leso in infortunio sul lavoro o perché scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) perché imputato d'infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti alla Autorità giudiziaria e sempreché venga mandato esente da pena;

c) per recarsi alle Preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;

d) per deporre in inchieste amministrative;

e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, sempreché risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite mediche;

f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura o accertamento delle conseguenze di infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;

g) per presentarsi al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Com-

missione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

(È approvato).

ART. 11.

(Viaggi e rimborso delle spese di viaggio)

Al personale comandato in missione competente, per i percorsi da compiere sulle Ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla prima o alla seconda classe in relazione a quanto previsto dal Regolamento sulle concessioni di viaggio.

Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso del biglietto della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal Direttore generale.

Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo superiore o qualifiche più elevate compete il rimborso del « diritto fisso » spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale.

Può consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 37 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennità chilometrica di lire 53.

(È approvato).

ART. 12.

(Indennità chilometrica — Rimborsi)

Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura di cui appresso:

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in prima classe lire 1,68;

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in seconda classe lire 1,15.

La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20 per cento delle spese stesse.

I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennità di trasferta.

Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, né l'indennità chilometrica, per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

In casi eccezionali è facoltà del Direttore generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

(È approvato).

ART. 13.

(Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto)

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o dell'unità di navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII, VIII e

IX salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni;

d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presta normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, eccetera), il personale del deposito cui è assegnato il dipendente.

(È approvato).

ART. 14.

(Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta)

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Al personale singolarmente incaricato di soprintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, eccetera) considerati come facenti parte della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile la cui misura è stabilita dal Direttore generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei di-

sagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dello incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

(È approvato).

ART. 15.

(Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti)

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto ministeriale, di concerto col Ministro del tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché del materiale e degli strumenti.

(È approvato).

CAPO II.

INDENNITÀ DI TRASLOCO

ART. 16.

(Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie)

Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonché al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

(È approvato).

ART. 17.

(Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi)

Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa dell'Azienda;

b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari

dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno tre anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del Consiglio di amministrazione;

d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, sempreché questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede, nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

(È approvato).

ART. 18.

(Indennità e rimborsi relativi al trasloco)

Al dipendente traslocato è corrisposta la indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e i figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonché una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorranza almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di

famiglia del dipendente traslocato, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle Ferrovie dello Stato.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di lire 37 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 26,50 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.650 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili e di lire 3.150 per i trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali.

Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea, può essere provveduto con personale dell'Azienda stes-

sa. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se viene provveduto con personale dell'Azienda a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto.

Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze.

L'indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento e sempreché questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

(È approvato).

ART. 19.

(Indennità di prima sistemazione)

Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

Direttore centrale di 1 ^a classe, direttore compartimentale di 1 ^a classe, direttore centrale, direttore compartimentale . . .	L. 101.000
Ispettore capo superiore, ispettore capo, ispettore principale, segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate	» 85.000

Rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio, gestore capo; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale

e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, gestore di 1^a classe, alunno d'ordine *ad personam*, aiutante *ad personam*, assistente di stazione, capo treno di 1^a classe, capo treno, macchinista di 1^a classe, macchinista, macchinista TM, sottocapotecnico *ad personam*, 1^o nostromo, capo motorista, capo elettricista L. 72.000
Rimanente personale » 61.500

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purché questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta a termini dei precedenti commi, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

(È approvato).

ART. 20.

(Trasloco della famiglia in comune vicinore alla residenza)

Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in comune vicinore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferi-

mento, purché la distanza fra la casa municipale del detto comune e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

Per il personale che abita in alloggi della Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purché effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

(È approvato).

ART. 21.

(Indennità di trasloco al personale collocato a riposo)

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio dell'Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo comune, purché il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

(È approvato).

ART. 22.

(Cambi di abitazione disposti dall'Azienda)

Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi, per ordine dell'Azienda, da uno ad altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali,

di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, una indennità di lire 880 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario.

Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 26,5 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali.

Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessità del cambio, nonché nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

(È approvato).

ART. 23.

(Rimborso della pigione)

Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto né subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'articolo 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca una indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quale condizione egli possa pattuirla.

Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifiuta la differenza, sempreché abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore.

A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'articolo 24.

I direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiori ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

(È approvato).

ART. 24.

(Prescrizioni relative al rimborso della pigione)

Per il rimborso previsto dall'articolo 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purché non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

(È approvato).

ART. 25.

(Permessi per trasloco)

Per gli atti inerenti al trasloco, è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la di-

stanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITÀ

ART. 26.

Al personale che risiede nelle località di confine sottoindicate o in località comprese tra queste e il confine italiano viene corrisposto un soprassoldo mensile del seguente importo:

Ventimiglia, Bardonecchia, Domodossola, Luino, Como, Brennero, San Candido, Tarvisio, Gorizia centrale, Nova Gorica, Prosecco, Villa Opicina	L.	12.000
Modane, Chiasso, Innsbruck Arnoldstein	»	9.000

(È approvato).

ART. 27.

Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico e alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo stesso.

(È approvato).

ART. 28.

Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località, previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista titolo, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29.

CAPO IV.

COMPENSO PER REPERIBILITÀ

ART. 29.

Il personale che svolge le mansioni proprie delle qualifiche o dei gruppi di qualifiche appresso indicati può essere incluso dall'Azienda in appositi turni di reperibilità per soddisfare le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Lo stesso personale è tenuto ad abitare negli alloggi messi a disposizione dall'Azienda salvo che, per giustificati motivi, ne sia autorizzata la rinuncia.

*Qualifiche e funzioni*1) *Stazioni:*

dirigenti di stazione; movimentisti; manovali addetti ai bivi e ai posti di blocco intermedi.

2) *Depositi locomotive:*

dirigenti dei depositi locomotive; dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza che fa parte delle squadre di pronto intervento, dei carri soccorso e dei carri *grue* ivi compresi i consegnatari dei carri stessi e loro sostituti;

dirigenti tecnici titolari di impianto o di centrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza e loro sostituti.

3) *Squadre rialzo e posti di verifica:*

dirigenti tecnici titolari di squadra rialzo o di posto di verifica in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti;

verificatori in sede di particolare importanza.

4) *Linea:*

dirigenti e personale esecutivo della linea.

5) *Impianti elettrici e di segnalamento:*

dirigenti tecnici e personale operaio addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, delle linee elettriche e di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione; dirigenti centrali;

personale di manovalanza delle squadre di pronto intervento.

6) *Navi traghetto:*

capo di sezione o di reparto navigazione e loro sostituti;

dirigente nautico e dirigente tecnico dell'Ufficio nautico;

dirigenti tecnici titolari delle officine di navigazione e loro sostituti;

dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza componenti le squadre di pronto intervento.

7) *Capi reparto d'esercizio:*

capi reparto movimento, trazione, lavori, impianti elettrici e commerciale e loro sostituti e coadiutori.

Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico o con altro trattamento da stabilire, può essere richiesto, con provvedimento del Direttore generale, anche su proposta dei direttori dei servizi interessati, ad altro personale non contemplato nel presente articolo.

Fermo restando il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 34 dello stato giuridico, il personale interessato può essere incluso in turni di reperibilità di regola per 10 giorni e, comunque, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per non più di 15 giorni al mese.

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro e nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto durante le quali il personale sia libero dal servizio e, con il consenso degli interessati, anche nelle giornate di riposo settimanale.

Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di personale per coprire i fabbisogni degli impianti, e ad ogni modo per non oltre due anni dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, la reperibilità può essere richiesta dall'Azienda anche nelle giornate di riposo settimanale indipendentemente dal consenso degli interessati.

In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

La reperibilità dovrà essere richiesta solo al personale in grado obiettivamente di soddisfarla e nel limite delle effettive necessità dell'esercizio per garantirne l'intervento al di fuori del normale orario di lavoro.

La reperibilità può essere eccezionalmente richiesta anche per un impianto diverso da quello di appartenenza per soddisfare particolari necessità di servizio.

Competente a decidere in materia in via definitiva è il comitato di esercizio.

Il relatore mi fa presente che, per un errore di stampa, al secondo comma, numero 1), le parole « dirigenti di stazione: movimentisti devono leggersi: « dirigenti di stazione: movimentisti ».

Pongo in votazione l'articolo 29 con la suddetta correzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30.

ART. 30.

Al personale che dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni venga incluso nei turni di reperibilità ai sensi del precedente articolo compete, per ogni giornata di turno, il seguente compenso:

Capi reparto d'esercizio .	L. 1.000
Altro personale	» 700

Al personale in turno di reperibilità, chiamato ad intervenire per esigenze dell'esercizio è inoltre corrisposta, per ogni intervento ed in aggiunta al trattamento di cui al Capo V delle presenti disposizioni, una indennità ragguagliata ad un'ora di compenso orario per lavoro straordinario stabilito per la qualifica rivestita. Tale indennità retribuisce anche il lavoro compiuto nei primi trenta minuti dell'intervento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 31 ci era pervenuto in un testo, che è stato poi formalmente corretto dal Senato, a seguito di segnalazione del nostro relatore. Ne do lettura nella sua ultima formulazione, conforme alla correzione apportata:

ART. 31.

(Disposizioni particolari)

Al personale che alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni occupi un alloggio dell'Azienda e sia soggetto all'obbligo della reperibilità il beneficio in termini di riduzione del canone di alloggio fruito alla data stessa

è conservato nelle seguenti misure fino a quando permangono le condizioni in base alle quali ne era stato acquisito titolo:

dal 1° gennaio 1970: 70 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni;

dal 1° gennaio 1971: 50 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

L'importo mensile spettante per i primi 10 giorni a titolo di compenso per reperibilità ai sensi dell'articolo 30 viene recuperato fino alla concorrenza del beneficio di cui al precedente comma.

Fino al 31 dicembre 1970 al personale incluso nei turni di reperibilità spetta il trattamento più favorevole tra quello stabilito dalle presenti disposizioni e quello in precedenza fruito allo stesso titolo.

Per il personale tenuto all'obbligo della reperibilità che occupi un alloggio privato il compenso di cui al precedente articolo si applica nella misura di lire 1.000 o di lire 700 a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

Pongo in votazione l'articolo 31.

(È approvato).

Do lettura degli articoli da 32 a 65 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

CAPO V.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

ART. 32.

È considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il

normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 38, 45 e 52. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriali diurna prevista dal successivo articolo 34.

(È approvato).

ART. 33.

Il compenso per lavoro straordinario spetta per le prestazioni comandate ed effettivamente rese, per esigenze di servizio, oltre la durata del lavoro ordinario.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo e più elevate, il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfetaria. Lo stesso trattamento può essere attribuito al rimanente personale direttivo preposto ad unità organica in posto di pianta della qualifica rivestita.

(È approvato).

ART. 34.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

Non compete il compenso per lavoro straordinario:

a) ai dipendenti i quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

b) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

(È approvato).

ART. 35.

Previa autorizzazione del Direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal Direttore generale.

(È approvato).

CAPO VI.

SOPRASSOLDI PER SERVIZIO NOTTURNO E PER LAVORO DOMENICALE
- TRATTAMENTO PER FESTIVITÀ
INFRASETTIMANALI

ART. 36.

(Soprassoldo per servizio notturno)

Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 200 per la prima categoria e di lire 155 per la seconda categoria.

Il soprassoldo compete in misura di prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni o che svolgono le proprie mansioni all'aperto od in condizioni di particolare disagio o responsabilità, secondo norme da approvarsi dal Direttore generale.

Non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo alla indennità di pernottazione prevista dagli articoli 40, 47 e 62, rispettivamente.

Il soprassoldo per servizio notturno non è cumulabile con le maggiorazioni di cui al secondo comma degli articoli 2 e 34.

(È approvato).

ART. 37.

A) Soprassoldo per lavoro domenicale.

Al personale tenuto a prestare servizio nelle giornate domenicali senza titolo al recupero o al compenso per lavoro straordinario, viene corrisposto un soprassoldo di lire 500 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il soprassoldo è ridotto a lire 250 per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.

B) Trattamento per festività infrasettimanali.

Al personale che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, è corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo diurno, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, ai sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 86 dello stato giuridico.

(È approvato).

CAPO VII.

COMPETENZE DEL PERSONALE
DI MACCHINA

ART. 38.

(Premi di lavoro)

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Macchinista	L. 530
Aiuto macchinista	» 300
Macchinista T.M.	» 350
Aiuto macchinista T.M.	» 210

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale di macchina.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrisponderci quest'ultimo premio.

Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo,

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

B) Premio orario.

Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto un premio orario nelle seguenti misure:

Macchinista	L. 65
Aiuto macchinista	» 35
Macchinista TM	» 50
Aiuto macchinista TM	» 30

In caso di effettuazione di treni merci il premio è maggiorato di lire 45 orarie.

Per la condotta dei treni il premio spetta dall'ora di orario di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali, ai treni materiali, ai servizi di spinta il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa; analogamente dovrà procedersi per la manovra.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni o tradotte o locomotive isolate effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

La durata delle operazioni accessorie e dei tempi medi a disposizione del Movimento è stabilita dal Direttore generale, il quale è pure autorizzato a prescrivere, per la determinazione delle ore per le quali corrispondere il premio orario e delle ore di lavoro mensilmente prestate ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui agli articoli seguenti del presente Capo, l'adozione di procedimenti semplificativi ed il ricorso a valutazioni forfetarie o convenzionali.

(È approvato).

ART. 39.

(Premio di percorrenza)

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio o in servizio alle tradotte o alle manovre viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale, o

reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Tipo del mezzo	Macchinista	A. macch
locomotive a vapore alimentate a carbone, a nafta o mista	L. 4,20	L. 3,37
locomotive elettriche a c.a. o diesel	» 2,40	» 1,87
locomotive elettriche a c.c. elettromotrici ed elettrotreni, automotrici ed autotreni	» 2,20	» 1,63

(È approvato).

ART. 40.

(Indennità di pernottazione)

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del Movimento, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

(È approvato).

ART. 41.

(Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta)

Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto, in sostituzione dell'indennità di trasferta, un compenso di lire 103 e di lire 94, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore.

Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennità diurna feriale di trasferta.

In caso di aumento delle misure dell'indennità di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sarà stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennità di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

(È approvato).

ART. 42.

(Premio di economia)

A) Trazione a vapore.

Ai Macchinisti e agli Aiuto macchinisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per tre quinti ai Macchinisti e per due quinti agli Aiuto macchinisti.

Per determinati tipi di locomotive a vapore di grande potenza, alimentate a carbone, può però, a giudizio del Direttore del servizio materiale e trazione, essere accordato all'Aiuto macchinista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio per economia combustibili si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

B) Tipi di trazione diversi da quella a vapore.

Ai Macchinisti e agli Aiuto macchinisti dei mezzi di trazione elettrica e diesel, o con altri tipi di motori endotermici, è pure con-

cesso un premio di cointeressamento all'economia dell'energia elettrica, dei combustibili, dei carburanti e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio dei mezzi stessi.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per due terzi ai Macchinisti e per un terzo agli Aiuto macchinisti.

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal Direttore generale.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano, con la loro opera e sorveglianza, contribuito all'economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

(È approvato).

ART. 43.

(Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente)

Per servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposte all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente Capo spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'articolo 39 e di economia di cui all'articolo 42, che competerebbero al secondo agente, nonché un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

(È approvato).

ART. 44.

(Servizi locali e speciali)

A) Al personale di macchina utilizzato esclusivamente in servizi locali alla guida di convogli o tradotte tra stazioni e scali facenti parte della residenza è attribuito un soprassoldo nelle misure di seguito indicate per ogni giorno di utilizzazione in turno nei servizi stessi:

Macchinista	L. 460
Aiuto macchinista	» 230

Le località ed i servizi da considerare ai fini del precedente comma, nonché le modalità di attribuzione del soprassoldo sono stabilite con provvedimento del Direttore del servizio materiale e trazione.

B) Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Direttore del servizio materiale e trazione.

(È approvato).

CAPO VIII.

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI

ART. 45.

(Premi di lavoro)

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Capo treno	L. 430
Conduttore	» 280
Assistente viaggiante	» 230
Frenatore	» 210

Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale *ad personam* il premio è corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore.

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc., nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale di scorta.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico, salvo che per i Capì treno utilizzati

esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

B) Premio orario.

Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Capo treno	L. 30
Conduttore	» 25
Assistente viaggiante e frenatore	» 20

Per la scorta dei treni su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario viene corrisposto nei seguenti importi:

Capo treno	L. 85
Conduttore e frenatore	» 60

All'Assistente viaggiante, in servizio sulle predette linee, va corrisposto il premio orario nella misura di cui al primo comma del presente punto B).

Per la scorta dei treni il premio orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali ed ai treni materiali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

La durata delle operazioni accessorie è stabilita dal Direttore generale, il quale è pure autorizzato a prescrivere, per la determinazione delle ore per le quali corrispondere il premio orario e delle ore di lavoro mensilmente prestate ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui agli articoli seguenti del presente Capo, l'adozione di procedimenti semplificativi ed il ricorso a valutazioni forfetarie convenzionali.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

ART. 46.

(Premio di percorrenza)

Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

Tipo del treno	Capo treno	Conduttore Assistente viaggiante Frenatore
treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori) . . .	L. 1,30	L. 0,80
treni merci omnibus e raccoglitori . .	» 2,00	» 1,35

(È approvato).

ART. 47.

(Indennità di pernottazione)

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di scorta ai treni, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214, se Capo treno o Conduttore, e di lire 200, se Assistente viaggiante o Frenatore.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

(È approvato).

ART. 48.

(Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta)

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto, in sostituzione dell'indennità di trasferta, un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente

addetto, che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno	L. 103
Conduttore, Assistente viaggiante e Frenatore	» 94

Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennità diurna feriale di trasferta.

In caso di aumento delle misure dell'indennità di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sarà stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennità di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

(È approvato).

ART. 49.

(Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio)

Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e rioridino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato nelle seguenti misure:

Capo treno	L. 100
Assistente viaggiante e Frenatore	» 60

I Manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo dell'indennità di trasferta, le competenze previste dal presente Capo per i Frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

(È approvato).

ART. 50.

(Soprassoldo per cumulo di funzioni)

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di Capo treno deve disimpegnare anche il servizio del Conduttore o dell'Assistente viaggiante, e quando il cumulo di queste funzioni sia dall'Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di Capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente Capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di Conduttore o di Assistente viaggiante, nonché un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale.

Lo stesso trattamento compete al Capo treno quando scorti, senza l'ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.

(È approvato).

ART. 51.

(Dipendenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali)

Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di Capo treno, Conduttore, Assistente viaggiante e Frenatore sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente Capo, le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennità di trasferta.

Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Direttore del servizio movimento.

(È approvato).

CAPO IX.

COMPETENZE DEL PERSONALE
DELLE NAVI TRAGHETTO

ART. 52.

(Premi di lavoro)

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale delle navi tra-

ghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1 ^a classe e Direttore macchina di 1 ^a classe	L. 975
Comandante e Direttore macchina	» 920
Ufficiale navale di 1 ^a classe e Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	» 730
Ufficiale navale e Ufficiale macchinista	» 620
1 ^o Nostromo, Capo motorista e Capo elettricista	» 450
2 ^o Nostromo, Motorista di 1 ^a classe ed Elettricista di 1 ^a classe	» 380
Carpentiere di 1 ^a classe, Motorista ed Elettricista	» 360
Carpentiere, Marinaio scelto e Fucchiasta a.p.	» 340
Marinaio	» 300
Carbonaio	» 285

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico.

Con provvedimento del Direttore generale il premio giornaliero può essere maggiorato fino al 30 per cento nei riguardi del personale che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo.

B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1 ^a classe e Direttore macchina di 1 ^a classe	L. 145
Comandante e Direttore macchina	» 145
Ufficiale navale di 1 ^a classe e Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	» 125
Ufficiale navale e Ufficiale macchinista	» 120

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

1° Nostromo, Capo motorista e Capo elettricista »	100
2° Nostromo, Motorista di 1ª classe ed Elettricista di 1ª classe . . . »	95
Carpentiere di 1ª classe, Motorista ed Elettricista »	85
Carpentiere, Marinaio scelto, Fuochista a.p. »	75
Marinaio »	65
Carbonaio »	55

C) Premio supplementare per ora di servizio.

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe e Direttore macchina di 1ª classe L.	120
Comandante e Direttore macchina . . . »	120
Ufficiale navale di 1ª classe e Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . »	90
Ufficiale navale e Ufficiale macchinista »	80
1° Nostromo, Capo motorista e Capo elettricista »	55
2° Nostromo, Motorista di 1ª classe ed Elettricista di 1ª classe . . . »	45
Carpentiere di 1ª classe, Motorista ed Elettricista »	40
Carpentiere, Marinaio scelto e Fuochista a.p. »	35
Marinaio »	25
Carbonaio »	20

In caso di soppressione di una o più corse programmate il premio supplementare per ora di servizio spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione della nave.

All'Ufficiale preposto al comando é alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti B) e C) viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal Direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 20 per cento dello stipendio iniziale mensile rapportato a giornata solare. Per servizi che comportano una

presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennità spetta nella misura del 50 per cento.

(È approvato).

ART. 53.

(Premio di percorrenza)

Al personale di equipaggio delle navi traghetto compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe e Direttore di macchina di 1ª classe L.	9,20
Comandante e Direttore macchina . . . »	9,20
Ufficiale navale di 1ª classe e Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . »	7,00
Ufficiale navale e Ufficiale macchinista »	6,90
1° Nostromo, Capo motorista, Capo elettricista »	6,67
2° Nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe »	6,67
Carpentiere di 1ª classe, Motorista ed Elettricista »	5,60
Carpentiere, Marinaio scelto, Fuochista a.p. »	5,50
Marinaio »	5,25
Carbonaio »	5,25

(È approvato).

ART. 54.

(Indennità di manovra)

Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe e Direttore macchina di 1ª classe L.	200
Comandante e Direttore macchina . . . L.	200
Ufficiale navale di 1ª classe e Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . »	110
Ufficiale navale e Ufficiale macchinista »	95
1° Nostromo, Capo motorista e Capo elettricista »	55
2° Nostromo, Motorista di 1ª classe ed Elettricista di 1ª classe . . . »	45
Carpentiere di 1ª classe, Motorista ed Elettricista »	45
Carpentiere, Marinaio scelto e Fuochista a.p. »	35
Marinaio »	25
Carbonaio »	25

Per i Marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata dell'80 per cento.

(È approvato).

ART. 55.

Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazione di 8 ore e 20 minuti per giornata di turno, se appartenente alla sede di navigazione di Messina, e di ore 11 per coppia di corse, se appartenente alla sede di navigazione di Civitavecchia, ha titolo ad una indennità ragguagliata ad un sessantesimo della misura oraria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario per ogni minuto eccedente il limite di prestazione.

I periodi di tempo che danno titolo alla corresponsione dell'indennità, non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'articolo 32.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 56.

Al personale di equipaggio trattenuto a bordo dopo ultimato il turno di lavoro spetta il premio orario di presenza a bordo.

Il lavoro eventualmente prestato nello stesso periodo viene retribuito con il compenso per lavoro straordinario.

(È approvato).

ART. 57.

Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, in aggiunta al premio giornaliero di cui all'articolo 52, punto A), spetta per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle altre competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

(È approvato).

ART. 58.

Al dirigente nautico e al dirigente tecnico, nonché al personale delle navi traghetto utilizzato presso l'Ufficio nautico in posto di pianta della qualifica rivestita, sempreché

quest'ultimo risulti compreso nei ruoli marittimi del personale navigante, compete il trattamento di cui al precedente articolo 57.

Al personale addetto all'Ufficio nautico che non sia più iscritto nei ruoli marittimi spetta il trattamento per competenze accessorie stabilito per il personale di qualifica equiparata o corrispondente appartenente ad altri gruppi di personale.

(È approvato).

ART. 59.

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennità a rimborso delle spese per vitto ed accessorie commisurate all'80 per cento dell'indennità di trasferta:

a) il premio giornaliero;

b) il premio orario di presenza a bordo ed il premio supplementare per ora di servizio per il solo periodo di lavoro a bordo;

c) il solo premio orario di presenza a bordo per il solo periodo in cui il personale viene trattenuto per sicurezza nave dopo il periodo lavorativo.

Quando non vi sia possibilità di alloggio a bordo l'indennità a rimborso spese va commisurata all'intera trasferta.

(È approvato).

ART. 60.

Al personale comandato in servizio su navi in allestimento fuori residenza spetta lo stesso trattamento di cui all'articolo 59.

(È approvato).

ART. 61.

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli riferito alle caratteristiche dei turni osservati.

All'Ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave compete il trattamento di cui all'articolo 52, ultimo comma; l'indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario viene corrisposta in misura intera per presenza a bordo di durata uguale a 12 ore e fino a 24 ore, in misura ridotta al 50 per cento se di durata inferiore a 12 ore.

(È approvato).

ART. 62.

(Indennità di pernottazione)

Al personale di equipaggio delle navi traghetto che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214, ad eccezione del Carpentiere, Marinaio scelto, Fuochista a. p., Marinaio e Carbonaio per i quali l'indennità è fissata in lire 200.

Per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo, ivi compresi gli eventuali tempi accessori previsti nei turni di servizio, compete a tutto il personale un supplemento di lire 200.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo al trattamento di cui all'articolo 59 o, comunque, all'indennità di trasferta.

(È approvato).

ART. 63.

(Premio di economia)

Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

Comandante di 1^a classe e Comandante; Direttore di macchina di 1^a classe e Direttore di macchina; Ufficiale macchinista di 1^a classe e Ufficiale macchinista; Ufficiale navale di 1^a classe e Ufficiale navale che presta servizio come ufficiale di rotta; Capo motorista e Capo elettricista; Motorista di 1^a classe ed Elettricista di 1^a classe; Motorista, Elettricista, Fuochista a. p., Carbonaio, Marinaio scelto o Marinaio che presta servizio come timoniere.

Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata per l'assegnazione dei premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

(È approvato).

ART. 64.

Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in altri casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal Direttore generale, su proposta del Direttore del servizio materiale e trazione.

(È approvato).

CAPO X.

PREMI DI RENDIMENTO

ART. 65.

(Premio di maggior produzione)

I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento delle seguenti paghe base determinate in relazione agli stipendi in vigore al 31 dicembre 1968, attraverso opportuni coefficienti di adeguamento differenziati per qualifica ed utilizzazione:

Qualifiche o utilizzazioni	Paghe base orarie
Operaio specializzato capo gruppo	L. 365
Operaio specializzato	» 345
Operaio qualificato di 1 ^a classe e operaio qualificato	» 300
Caposquadra manovali	» 245
Manovale	» 200

Fino al 31 dicembre 1970 il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, è autorizzato a disporre le opportune variazioni alle misure delle paghe base sino ad un limite massimo del 10 per cento, allo scopo di assicurare parità di guadagno in caso di riduzione della durata dell'orario settimanale di lavoro delle maestranze.

A decorrere dal 2 gennaio 1971, qualora siano in vigore stipendi tabellari diversi da quelli previsti al 1° gennaio 1969, la paga

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

base oraria per il personale operaio va commisurata ad un'aliquota in nessun caso superiore alla trecentosessantacinquesima parte dell'85 per cento del nuovo stipendio annuo iniziale ragguagliato ad ora. Per il capo squadra manovali ed il manovale la paga base oraria è rapportata rispettivamente all'85 per cento ed al 67 per cento di quella dell'operaio qualificato.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso è, comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal Direttore generale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 66.

ART. 66.

(Premio industriale)

Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Il premio è articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosità e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa, a riconoscimento dell'onerosità dei singoli incarichi espletati nell'ambito di quelli propri della qualifica rivestita.

Nella seguente tabella sono riportate le misure giornaliere di premio base; quelle dell'aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima.

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa	
		minimo L.	massimo L.
Direttore centrale di 1ª classe e direttore centrale dirigente di servizio o consigliere di amministrazione o direttore compartimentale di 1ª classe o direttore compartimentale dirigente di compartimento di categoria A	4.200	—	1.600
Direttore compartimentale di 1ª classe e direttore compartimentale dirigente di compartimento di categoria B	4.200	—	600
Direttore centrale di 1ª classe e direttore centrale	4.200	—	—
Ispettore capo superiore	2.400	600	1.250
Ispettore capo	1.900	600	1.100
Ispettore principale	1.600	} 370	900
Ispettore di 1ª classe	1.400		
Ispettore	1.100		

PERSONALE DEGLI UFFICI

Personale di concetto:

Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate	900	240	640
Segretario superiore e qualifiche equiparate	780	190	640
Segretario capo e qualifiche equiparate . .	640	} 140	380
Segretario principale e qualifiche equiparate	520		
Segretario e qualifiche equiparate	420		

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa minimo L.	massimo L.
<i>Personale esecutivo:</i>			
Applicato capo e qualifiche equiparate	400	70	140
Applicato principale e qualifiche equiparate	320	}	140
Applicato e qualifiche equiparate	280		
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	260		
<i>Personale ausiliario:</i>			
Aiutante	240	70	270
Usciere capo, usciere, inserviente	200	70	270
Infermiere di 1 ^a classe, infermiere	280	—	70
PERSONALE DELL'ESERCIZIO			
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>			
<i>Movimentisti:</i>			
Capo stazione sovrintendente	900	640	850
Capo stazione superiore	780	540	800
Capo stazione principale, capo stazione di 1 ^a classe	600	}	600
Capo stazione	580		
<i>Gestionisti - Interpreti:</i>			
Capo gestione sovrintendente	900	300	430
Capo gestione superiore, interprete superiore	780	250	350
Capo gestione principale, interprete princi- pale, capo gestione di 1 ^a classe, interpre- te di 1 ^a classe	660	}	400
Capo gestione, interprete	580		
<i>Telegrafisti:</i>			
Capo telegrafista principale, capo telegrafista di 1 ^a classe	660	}	160
Capo telegrafista	580		
<i>Gestori e ausiliari</i>			
Gestore capo	450	150	250
Gestore di 1 ^a classe	320	100	180
Gestore	280	50	150
Ausiliario	200	50	100
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>			
Assistente principale di stazione, aiutante a.p., alunno d'ordine a.p., assistente di stazione	350	80	460
Ausiliario di stazione	250	70	110

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

QUALIFICHE	Premio base L.		Aliquota integrativa minimo L.	massimo L.
<i>Manovratori:</i>				
Manovratore capo	580	}	190	320
Caposquadra manovratori	480			
Manovratore	430			
<i>Deviatori:</i>				
Deviatore capo	580	}	170	320
Caposquadra deviatori	440			
Deviatore	340			
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>				
Capo personale viaggiante superiore	780		440	480
Capo personale viaggiante principale, capo personale viaggiante di 1 ^a classe	660	}	140	480
Capo personale viaggiante	580			
<i>Controllori viaggianti:</i>				
Controllore viaggiante superiore	780		180	250
Controllore viaggiante principale, controllore viaggiante di 1 ^a classe	660	}	140	250
Controllore viaggiante	580			
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>				
Capo deposito sovrintendente	900		640	850
Capo deposito superiore	780		600	800
Capo deposito principale, capo deposito di 1 ^a classe	660	}	540	800
Capo deposito	580			
<i>Dirigenti della linea:</i>				
Sorvegliante principale della linea	660	}	200	270
Sorvegliante della linea	580			
<i>Esecutivo della linea:</i>				
Caposquadra linea	450		160	190
Operaio armamento	340		160	270
Cantoniere	260		160	270
<i>Personale di vigilanza:</i>				
Guardiano di 1 ^a classe	320		50	130
Guardiano	250		50	100

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1970

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa	
		minimo L.	massimo L.
<i>Dirigenti tecnici:</i>			
Capo tecnico sovrintendente	900	300	800
Capo tecnico superiore	780	280	750
Capo tecnico principale, capo tecnico di 1 ^a classe	660	} 250	700
Capo tecnico	580		
<i>Operai e verificatori:</i>			
Verificatore	660	—	450
Operaio specializzato	460	180	350
Operaio qualificato di 1 ^a classe	360	} 180	350
Operaio qualificato e aiutante operaio a.p. .	320		
<i>Manovali:</i>			
Caposquadra manovali	350	110	300
Manovale	240	70	300

Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per il capo stazione principale, il capo stazione di 1^a classe ed il capo stazione va aggiunto all'aliquota integrativa spettante, l'importo di lire 284 quando svolgono mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni.

Il relatore mi fa presente che, per un errore di stampa, il premio base per la qualifica di capo stazione principale, capo stazione di prima classe risulta di lire 600 anziché di lire 660. La cifra va pertanto corretta in 660.

Pongo in votazione l'articolo 66 con la suddetta correzione.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 67.

Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di pre-

senza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio è maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere attribuita una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio percepito, con liquidazione semestrale.

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal Direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni, restando acquisito il trattamento percepito per le mansioni esercitate.

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale è competente a decidere in via definitiva l'autorità immediatamente superiore a quella designata dal Direttore generale per l'assegnazione medesima.

(È approvato).

CAPO XI.

COMPENSI DIVERSI

ART. 68.

(Soprassoldo per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo)

A) Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

I. — Tratto coperto fino al 15 per cento della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500	L. 80
II. — Tratto coperto da oltre il 15 per cento e fino al 30 per cento della lunghezza del cantone	» 130
III. — Tratto coperto da oltre il 30 per cento fino al 60 per cento della lunghezza del cantone	» 180
IV. — Tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza del cantone	» 230
V. — Cantoni della Grande galleria dell'Appennino	» 500

Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni, al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiori a 50 metri.

B) Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio impianti elettrici è corrisposto un soprassoldo di lire 180 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli impianti in gallerie di lunghezza superiore a 500 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del Servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.

C) Al personale dei Servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli è corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 230.

D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro in locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 180.

Il Direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo.

(È approvato).

ART. 69.

(Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche)

Al personale addetto a lavori che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche o il continuo contatto con le stesse e comportano quindi condizioni di reale disagio e gravosità è corrisposto un compenso giornaliero di lire 130.

Il Direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

(È approvato).

ART. 70.

(Premi eccezionali)

Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce « premi eccezionali al personale », un fondo per compensi speciali per particolari benemerenze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di lire 100.000 i suddetti premi sono concessi dal Direttore generale.

(È approvato).

ART. 71.

(Premio per le sostituzioni)

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dipendente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sua sostituzione, è concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente.

L'importo di detto premio non può essere superiore ai due terzi dello stipendio iniziale ragguagliato a giornata previsto per la qualifica del dipendente sostituito e va suddiviso in parti uguali tra i dipendenti che in ciascuna giornata sono stati impiegati per la sostituzione.

Il premio retribuisce anche l'eventuale lavoro straordinario effettuato per la sostituzione.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal Direttore generale.

(È approvato).

ART. 72.

(Compensi per l'effettuazione delle paghe)

I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di lire 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purché questo sia superiore a lire 1.000.000.

(È approvato).

ART. 73.

(Compensi per funzioni giudiziarie)

Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal Direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

(È approvato).

ART. 74.

(Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti)

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sovrattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

Detta percentuale, da fissarsi dal Direttore generale, non potrà, in nessun caso, superare il 30 per cento dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la

differenza fra il 30 per cento del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il premio è limitato al 10 per cento per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni.

In nessun caso i premi di cui ai precedenti commi possono superare l'importo di lire 5.000 per ogni singola irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle sovrattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda della importanza della contravvenzione medesima, da lire 200 a lire 1.500 per ogni irregolarità.

In nessun caso però questo compenso può superare il 20 per cento dell'esazione non riscossa o rimborsata.

Se l'Azienda abbandona solo una parte delle sovrattasse, il premio, nelle misure sopra indicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio tra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonché la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare le somme dovute, sono stabiliti dai direttori dei servizi movimento commerciale e del traffico.

È corrisposto in premio il 25 per cento di ogni sovrattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale quando non si corrisponda il premio contravvenzionale, oppure quando la misura di questo sia inferiore all'importo del premio di cui al presente comma.

Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate presezionate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine, è corrisposto un premio pari al 2,50 per cento dell'importo dei biglietti emessi.

(È approvato).

ART. 75.

(Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria)

Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'Erario.

Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo, l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da lire 200 a lire 1.000, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

(È approvato).

ART. 76.

(Premi per evitare anomalie nella circolazione dei treni)

Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'espore e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai capi delle divisioni di esercizio fino al massimo di lire 10.000 e dai direttori compartimentali fino a lire 25.000 per ogni anomalia evitata. Quelli di maggiore entità sono approvati dal Direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di lire 50.000.

(È approvato).

ART. 77.

(Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti)

Ai dipendenti che scoprono o concorrono a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la

realtà degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato alla diligenza dai dipendenti stessi dimostrata, nonché all'importanza pecuniaria del fatto doloso.

Fino al limite di lire 10.000 il premio è concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a lire 25.000 dai direttori compartimentali.

I premi d'importo superiore, fino al limite massimo di lire 50.000 sono approvati dal Direttore generale.

Ai dipendenti che scoprono, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi e di altri generi di monopolio statale, può essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale.

(È approvato).

ART. 78.

(Premio per consegna di oggetti rinvenuti)

Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, può essere concesso un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal Direttore generale.

(È approvato).

ART. 79.

(Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia)

Ai dirigenti delle stazioni, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 500 a lire 1.200 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal Direttore del servizio movimento.

(È approvato).

ART. 80.

(Rimborsi)

Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di

trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Qualora non esistano mezzi di trasporto, è corrisposto un compenso chilometrico di lire 37, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 53.

Quando risulti conveniente, il Direttore generale può autorizzare altri compensi per spese di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi.

(È approvato).

ART. 81.

(Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio)

Ai dipendenti di tutti i servizi i quali, siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto ministeriale e finché durino le condizioni anzidette, speciali premi o soprassoldi.

Pure con decreto ministeriale possono essere concessi ai dipendenti premi diretti a cointeressarli alle economie delle materie di consumo o al miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

(È approvato).

CAPO XII.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 82.

Tutti i compensi (premi, indennità, eccetera) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti su base giornaliera non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio turno.

I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

a) per intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Per tutti i compensi (premi, indennità, eccetera) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezz'ora.

I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

(È approvato).

ART. 83.

Salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, un dipendente non può in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi e soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto l'immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta.

In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

(È approvato).

ART. 84.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie; temporanei o periodici, fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ove non siano

domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui secondo le norme e gli usi contabili vigenti dovrebbero essere pagati.

(È approvato).

In attesa del parere della I e della V Commissione, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione del Senato: « Fissazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo ».

Il relatore, onorevole Bianchi Gerardo, ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI GERARDO, *Relatore*. Come i colleghi sanno, alla direzione generale della aviazione civile del Ministero dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica n. 438 del 5 giugno 1964, fu data una organizzazione periferica.

Questa organizzazione periferica, come indicato nell'articolo 1 di detto decreto, è costituita da tre compartimenti di traffico aereo (i cui compiti sono meglio specificati negli articoli 2 e 3) e da circoscrizioni di aeroporto (i cui compiti sono indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto).

L'attuazione pratica di questo decreto doveva avvenire (come indicato nell'articolo 7, primo comma) entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Purtroppo (come non è raro che avvenga) ciò finora non è stato realizzato, ed ecco perché noi oggi dobbiamo esaminare un disegno di legge che, dopo essere stato approvato dal Senato, è stato a noi trasmesso il 19 dicembre 1969.

Con questo disegno di legge il termine per l'attuazione del decreto n. 438 viene prorogato per altri due anni finanziari successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ripetendo in questo modo la stessa formula del decreto presidenziale.

Siccome si tratta soltanto di attuare certe norme, mi pare che ci sia solo da pregare il ministro di far sì, per quanto sta in lui, che l'attuazione dell'organizzazione periferica della direzione dell'aviazione civile venga realizzata nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAMICO. Vorrei, dal ministro, qualche maggiore chiarimento circa le attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo, e vorrei, soprattutto, mettere in guardia contro una certa tendenza che abbiamo dovuto lamentare. L'aviazione civile ha rinunciato, nei confronti del Ministero della difesa, a tutta una politica di riorganizzazione, delegando totalmente, in Italia, tutta una serie di compiti.

Ora, non vorremmo che una riorganizzazione degli organici portasse ad una proliferazione degli organi direzionali, seppure compartimentali, e ci fosse un assestamento ai piani superiori della piramide alla rovescia che costituisce la caratteristica di certe amministrazioni statali.

Vorremmo, in sostanza, assicurazioni che i servizi corrispondano alle nuove esigenze ed anche ad una nuova politica del personale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Ministro dei trasporti e della aviazione civile*. Credo sia necessario dare un chiarimento sulla natura di questo disegno di legge.

La legge che diede vita alla direzione generale dell'aviazione civile non si preoccupò eccessivamente di quelli che dovevano essere i compiti in rapporto alla consistenza numerica del personale addetto.

Il risultato è stato che la direzione si è trovata nell'assoluta impossibilità di assolvere ai compiti che già erano contenuti nella legge istitutiva che prevedeva l'istituzione di organi periferici e di circoscrizioni aeree territoriali che avevano il compito di coordinare e, a livello locale, portare avanti il programma dell'aviazione civile. Quando ha cominciato a funzionare la direzione generale, immediatamente ci si è resi conto che non poteva assolvere a questi compiti a livello territoriale e di conseguenza si è dovuta fare una prima proroga e si è arrivati a questo disegno di legge.

Debbo aggiungere che una parte del patrimonio che la legge istitutiva ha assegnato all'aviazione civile, dato che questa, come ho detto, non ha il personale per poter assolvere ai suoi compiti istituzionali, ogni anno noi la dobbiamo passare alla difesa. È una situazione che non può andare avanti, perché adeguare gli organici dell'aviazione civile credo sia una elementare esigenza di paese pregredito, a meno che noi non vogliamo rinunciare a questi compiti a favore di altre amministrazioni come quella militare.

Io mi sono reso subito conto della necessità di intervenire con urgenza, anche perché il traffico aereo sta crescendo ogni giorno e crescono i problemi tecnici che ad esso sono connessi; quindi se cinque, dieci, quindici anni fa il problema era urgente, oggi l'urgenza si è triplicata, ragion per cui ho avviato un discorso con i Ministeri competenti per concordare rapidissimamente un disegno di legge che adegui gli organici e permetta la creazione di organi periferici.

Per esempio, la legge n. 941, alla quale noi ci siamo riferiti (che è la legge istitutiva della direzione generale dell'aviazione civile), faceva coincidere in effetti le zone aeree territoriali con le ex zone militari. Mi sembra che oggi tale suddivisione sia nettamente superata. Pensate se tutto il nord Italia, con la complessità di traffico aereo che ha, può essere affidato ad un'unica zona territoriale!

Quindi ci vuole una riorganizzazione. Debbo dire che il problema non è di difficile soluzione, anche perché non è che richieda un incremento tabellare in misura notevole quantitativamente: in fondo si tratta di circa seicento unità complessivamente.

Perché fino ad oggi questo non è stato fatto?

Non è stato fatto perché quando si è nati da un'altra amministrazione, si risentono le conseguenze di questo distacco. Inizialmente la direzione generale era orientata alla creazione di un'azienda di gestione aeroportuale; il personale spingeva in questo senso perché oggi è di moda lo sganciamento dalle forme burocratiche dello Stato.

Probabilmente nel tempo ci orienteremo verso un'azienda di gestione nel settore della aviazione civile, ma allo stato attuale delle cose io credo sia opportuno cominciare con l'adeguare sempre più gli organi ai servizi. Lo sviluppo dell'aviazione in avvenire potrà rendere necessarie forme nuove di gestione, non solo in Italia, ma anche in altri paesi.

Comunque, in attesa di adeguarci a strutture avveniristiche che probabilmente ver-

ranno, io penso che un disegno di legge che sistemi gli organici dell'aviazione civile in maniera adeguata e consenta ad essa l'adempimento dei suoi compiti, sia opportuno portarlo avanti.

Intanto, il disegno di legge in discussione ha soltanto lo scopo di un rinvio della soluzione dei compiti attribuiti dalla legge ai compartimenti di traffico aereo.

Nel frattempo mi auguro possa essere approvata la legge sulle nuove tabelle organiche con l'organizzazione dei servizi aerei anche a livello locale e territoriale e quindi si possano espletare i concorsi, si possa avere il personale che occorre e, in definitiva, si possano costituire quegli organi che la legge aveva già previsto.

Vorrei precisare che quanto auspicato dal collega onorevole Damico è da me condiviso. In discorso verrà fatto sui servizi e su di essi verranno strutturate le nostre richieste tabellari. Dopo che il Consiglio dei ministri avrà approvato il provvedimento, esso verrà all'esame degli onorevoli colleghi che potranno discuterlo, approfondirlo e, se sarà il caso, anche modificarlo. Sono convinto che in questo modo, noi daremo all'aviazione civile quel ruolo che ad essa compete in un paese come il nostro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto ai compartimenti di traffico aereo, già prorogato al 31 dicembre 1968, per effetto della legge 22 giugno 1967, n. 490, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973.

Trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Fissazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2155):

Presenti	28
Votanti	16
Astenuti	12
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Azimonti, Belci, Bianchi Gerardo, Canestrari, Dagnino, Guerrini Giorgio,

Mancini Antonio, Marocco, Marraccini, Merli, Querci, Russo Ferdinando, Salomone, Scianatico e Squicciarini.

Si sono astenuti:

Ballarin, Battistella, Cebrelli, Cicerone, Damico, Foscarini, Gatto, Giachini, Guglielmino, Skerk, Tripodi Girolamo e Zucchini.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO